

Decreto federale che abroga il divieto delle case di giuoco

del 9 ottobre 1992

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 marzo 1992¹⁾,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34^{quater} cpv. 2 lett. b

b. con un contributo non eccedente la metà delle uscite e coperto, in primo luogo, dai proventi netti dell'imposta e dei dazi doganali sul tabacco, dall'imposizione fiscale sulle bevande distillate (art. 32^{bis} cpv. 9) e dalle entrate lorde dell'esercizio delle case di giuoco (art. 35 cpv. 5);

Art. 35

¹ La legislazione concernente l'istituzione e l'esercizio delle case di giuoco, compresi gli apparecchi automatici a soldi per il giuoco d'azzardo, spetta alla Confederazione.

² Le case di giuoco sottostanno a una concessione della Confederazione. Quando rilascia la concessione, la Confederazione tiene conto delle peculiarità regionali e dei pericoli connessi con il giuoco d'azzardo.

³ La legislazione stabilisce le poste massime.

⁴ L'ammissione di apparecchi automatici a soldi per il giuoco d'abilità è riservata alla legislazione cantonale.

⁵ Alla Confederazione è versata una tassa dipendente dai proventi delle case di giuoco e corrispondente al massimo all'80 per cento delle entrate lorde dell'esercizio delle case di giuoco. La tassa è utilizzata per coprire i contributi federali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

⁶ La Confederazione può adottare debiti provvedimenti anche riguardo alle lotterie.

¹⁾ FF 1992 III 294

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1992

Il presidente: Meier Josi

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1992

Il presidente: Nebiker

Il segretario: Anliker

5050

Decreto federale che abroga il divieto delle case di giuoco del 9 ottobre 1992

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	6
Volume	
Volume	
Heft	42
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.10.1992
Date	
Data	
Seite	56-57
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 202

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.